



REGIONE DEL VENETO

“Bando per il consolidamento di club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese già beneficiarie di misure POR FESR 2014-2020”

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.9 “Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo”



Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.9 “Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo”.
2. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere il consolidamento di “club di prodotto” nella forma di Reti di imprese con “contratto di Rete”, già costituiti e beneficiari di bandi nell’ambito della Misura 3.3.4 B del POR FESR 2014-2020 per lo sviluppo di nuovi servizi e nuove attività per adeguare l’offerta alle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.
3. L’iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027”.¹ Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia dovranno essere realizzate in conformità agli Ambiti tematici “Cultura e Creatività” e “Destinazione Intelligente” e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
4. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un’offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l’offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l’omogeneità e la qualità attraverso una “carta dei servizi” o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando il “Club di prodotto” deve essere costituito nella forma del contratto di rete e deve risultare beneficiario, senza avere rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 3.3.4 B del POR FESR 2014-2020 ed essersi adeguato alle prescrizioni previste dai criteri di selezione del PR FESR 2021-2027.
 - Carta dei servizi o disciplinare di prodotto: è il documento attraverso il quale le imprese aderenti al Club di Prodotto nella forma di Rete di impresa si impegnano tra loro e nei confronti degli utenti ad offrire determinati servizi e attrezzature per soddisfare i bisogni e le attese della specifica famiglia motivazionale della domanda cui il club si rivolge. La Carta dei servizi può presentare caratteristiche diverse per le varie tipologie di imprese aderenti al Club di Prodotto; i servizi e le attrezzature messi a disposizione del pubblico devono risultare di qualità omogenea all’interno di ciascuna tipologia di impresa e garantire una qualità complessiva del servizio erogato.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in virtù delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica

¹ Documento consultabile all’indirizzo: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



- in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
- Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): La Strategia di Specializzazione Intelligente è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini. Le risultanze derivanti dal processo di scoperta imprenditoriale, hanno condotto alla redazione della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027 composta da 52 traiettorie che, in data 29 aprile 2022 con D.G.R. n. 474 è stata approvata da parte della Giunta Regionale.²
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente alla rete realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Contratto di Rete: con il **contratto di Rete** più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - ✓ Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - ✓ Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Beneficiario: la Rete-soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto che sostengono le spese progettuali;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n. 456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
5. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 6. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
 7. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
 8. Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

² per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro **2.000.000,00** = (due milioni/00) con una riserva di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per reti beneficiarie, nella precedente programmazione 2014-2020, in una delle aree individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) .

Articolo 3 Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le Reti di imprese, come specificate all'articolo 4 (reti soggetto o rete contratto), di cui almeno metà delle imprese componenti abbiano sede operativa in Comuni o loro forme associate che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.
2. Possono beneficiare dell'intervento finanziario a valere sulla dotazione dedicata alle Aree Interne, le reti di imprese come specificate all'art. 4, che oltre a quanto previsto al punto 1, abbiano almeno due terzi delle imprese componenti con sede operativa in comuni dell'Area Interna interessata.

Art. 4 Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente bando il "Club di prodotto" deve essere costituito nella forma del contratto di rete, che deve essere già preesistente all'uscita del presente bando, e deve risultare beneficiario, senza avere rinunciato al beneficio, di uno dei bandi della misura 3.3.4. B del POR FESR 2014-2020 ed essersi adeguato alle prescrizioni previste dai criteri di selezione del PR FESR 2021-2027.
2. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le Reti di micro, piccole, medie imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite con forma giuridica di "contratto di Rete", come definito dalla legislazione vigente³, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla rete⁴. A pena di inammissibilità della domanda, il contratto di rete dovrà essere efficace al momento della presentazione della stessa e per i 3 anni successivi dall'erogazione del saldo, efficacia che decorre da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Il contratto di Rete tra le imprese aderenti dovrà prevedere l'obbligo per ciascun Retista di rispettare integralmente la "carta dei Servizi" del "club di prodotto" e, nel caso della Rete-contratto, come definito al punto 3 del presente articolo, individuare il capofila della Rete.
3. Nel contratto di Rete dovrà essere preventivamente definito l'organo comune⁵, che è il soggetto

³ Di cui all'art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 e s.m.i. [integrato e modificato dall'articolo 1 della legge 99/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall'art. 36, commi 4 e 4 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012]

⁴ Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009 prevede che "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."

⁵ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista



incaricato di presentare la domanda di sostegno, di erogazione dell'anticipo e di erogazione del saldo del sostegno, gestire l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di sostegno, presentare la rendicontazione finale. L'organo comune rappresenta il referente amministrativo unico per AVEPA per l'erogazione del sostegno. Spetta all'organo comune mantenere i rapporti con AVEPA e comunicare qualunque variazione inerente la Rete, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo dall'erogazione del saldo del sostegno.

4. Il contratto di Rete ammesso ai fini del presente bando può avere soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto) oppure no (cd. Rete-contratto). Nel caso della **Rete-soggetto l'organo comune** è il rappresentante legale della Rete-soggetto, mentre nel caso della **Rete-contratto l'organo comune** è l'impresa capofila della Rete-contratto.

a. **Reti-soggetto**

Le Reti-soggetto sono Reti di imprese che hanno optato per acquisire la soggettività giuridica della Rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese. Il soggetto beneficiario del presente bando è esclusivamente la Rete-soggetto, ma non le singole imprese della Rete e, pertanto, la domanda di sostegno, la domanda di erogazione dell'anticipo o la dichiarazione eventuale di rinuncia ad esso, la domanda di erogazione del saldo del sostegno, le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti, devono essere firmati e presentati esclusivamente dal rappresentante legale della Rete-soggetto.

b. **Reti-contratto**

Nel caso della Rete-contratto (Rete senza soggettività giuridica) sono beneficiarie finali del sostegno le singole imprese costituite in rete, che sono rappresentate da una impresa capofila della rete. L'impresa capofila, organo comune della Rete-contratto, sarà il soggetto designato alla sottoscrizione e invio della domanda di sostegno della domanda di erogazione dell'anticipo o della eventuale rinuncia ad esso, della domanda di erogazione del saldo del sostegno, nonché delle dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti, salvo i casi in cui il bando preveda documenti sottoscritti dalle imprese partecipanti alla Rete. I soggetti beneficiari del sostegno saranno le PMI aderenti alla rete, con un'unità operativa attiva in Veneto, che sostengono le spese di progetto. L'impresa capofila della Rete-contratto deve avere un'unità operativa in Veneto.

5. Sono ammesse al sostegno le Reti composte da **almeno 12 (dodici)** micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con un'unità operativa attiva⁶ e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per detto territorio. Almeno 12 imprese partecipanti alla rete-contratto/la rete soggetto devono sostenere spese del progetto di rete, avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dall'iscrizione al Registro delle Imprese, e possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale. Ai sensi dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 208/2015, i liberi professionisti sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021-2027.

6. Fermo restando quanto previsto sopra, la Rete, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

| REQUISITO | DESCRIZIONE | IL REQUISITO DEVE |
|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|-------------|-------------------|

soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza"

⁶ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale i.



| | | ESSERE PRESENTA: |
|---|---|--|
| a) Status di PMI | La rete deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 12 tra loro autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014. | Alla data di presentazione della domanda. |
| b) Numero minimo di strutture ricettive | La rete deve essere composta, per almeno un terzo del totale delle imprese partecipanti, da strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013). | Alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto. |
| c) Localizzazione delle PMI | La rete deve essere composta, per almeno la metà del totale delle imprese partecipanti, da PMI aventi un'unità operativa attiva in uno dei comuni di cui all'Articolo 3 del presente bando. | Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi. |
| d) Numero minimo di imprese culturali | Della rete deve fare parte almeno un'impresa culturale e creativa ⁷ | Alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del progetto. |
| e) Obblighi presso Registro Imprese | Le imprese partecipanti devono essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. I liberi professionisti non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. | Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi. |
| f) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà" | Le imprese partecipanti alla rete non devono presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014. | Alla data di presentazione della domanda. |

⁷ sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.



| | | |
|---|---|---|
| g) Assenza di procedure in corso | L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente | Alla data di presentazione della domanda per tutta la durata del progetto, al momento dell'erogazione del contributo e per i tre anni successivi. |
| h) Ambiti di attività economiche ammissibili | La rete non deve operare nei settori di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 di cui all'art. 1 del detto regolamento. Nel caso in cui la rete svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 | Alla data di presentazione della domanda. |
| i) Regolarità Contributiva | L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti. | Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto fino alla data di erogazione del saldo. |
| l) Rispetto delle norme sul De Minimis | Le imprese partecipanti devono rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando | Al momento della concessione del contributo |
| m) Capacità finanziaria | deve avere la capacità operativa e finanziaria, nella misura correlata alla sua partecipazione | Alla data di presentazione della domanda |



| | | |
|--|---|--|
| | alle attività descritte nell' Allegato B1 , in particolare nel progetto di rete. | |
| n) Regolarità antimafia (solo se il contributo richiesto è superiore a euro 150.000,00) | L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del sostegno. | La verifica sarà effettuata in fase di erogazione del sostegno e circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili. |

7. Relativamente ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, nel caso in cui il calcolo degli stessi dia un risultato con numero decimale, questo deve essere arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di rete composta da 14 imprese, il requisito di un terzo di imprese titolari di strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 5 imprese titolari di strutture ricettive partecipanti alla rete).
8. Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna impresa può aderire ad un numero massimo di 2 (due) Reti che concorrono al sostegno del presente Bando, purché tali Reti siano composte da almeno 12 PMI che non partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno.
9. La presentazione da parte della stessa Rete di più domande di partecipazione al presente bando, comporterà l'inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.
10. Si precisa altresì che saranno conteggiati come unica impresa ai fini del numero minimo di aderenti alla Rete, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI:
 - a. le associazioni di categoria che partecipino alla Rete per il tramite di proprie società,
 - b. i consorzi (e società consortili) che aderiscono al contratto di rete.
11. Possono partecipare, in qualità di retisti, soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità (tra cui il numero minimo di almeno 12 PMI per Rete previsto al comma 5 del presente articolo) e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate nel calcolo del "totale delle imprese partecipanti alla Rete" di cui all'art. 11 Valutazione delle domande, comma 7 punto 9).
12. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.
13. La mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità in capo alla Rete al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.



Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di sviluppo e consolidamento di “club di prodotto” nella forma di Reti di imprese, che favoriscano lo sviluppo di nuovi servizi e nuove attività (innovazione di processo e di prodotto) per adeguare l’offerta alle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.
2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere:
 - a. analisi di mercato sull’evoluzione della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, adozione di strumenti innovativi;
 - b. consolidamento del club di prodotto, anche attraverso l’acquisto e la realizzazione di “beni di club” e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumentali alle diverse tipologie di club;
 - c. potenziamento delle figure professionali (assistenza tecnico specialistica) di supporto al club di prodotto per migliorare il coordinamento tra le imprese aderenti e nel rapporto con la domanda di mercato.
3. I progetti saranno realizzati in conformità con gli ambiti tematici “Cultura e Creatività” e “Destinazione Intelligente” e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)⁸.
4. Le proposte progettuali devono evidenziare l’eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
5. I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all’obbligo del mantenimento degli investimenti, per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall’articolo 65 “Stabilità delle operazioni” del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:

1. in caso di investimenti materiali nelle PMI l’operazione comporta l’invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
2. gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
3. le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all’art. 10 comma 11 lett. a),
 - DNSH.(si veda anche quanto riportato all’art. 13 comma 1 lett. w).

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 devono essere descritte nella proposta progettuale.

⁸ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>, <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf> <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
7. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
9. I progetti a valere sulla dotazione finanziaria dedicata alle Aree interne devono essere conformi alle Strategie d'Area di appartenenza.
10. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
 - sia stata presentata la domanda di saldo.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Le spese devono rientrare nelle seguenti categorie:

| CATEGORIA DI SPESA | VOCI DI SPESA |
|--|---|
| a) acquisto beni e servizi | In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: - spese per l'acquisto di beni mobili strettamente connessi allo sviluppo e consolidamento del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese; - spese per acquisto di servizi funzionali (compresa la formazione dei titolari e/o dipendenti dell'impresa) alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese; I beni mobili e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti alla Rete. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto. |
| b) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica | In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: - spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza sia strategica che di carattere operativo alle attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete; - spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, adozione di strumenti innovativi, finalizzati al consolidamento del club di prodotto. |



| | |
|--|--|
| c) promozione e commercializzazione | In tale categoria rientrano le spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione online, social networks, fiere, educational, press tour, ecc.). |
| d) spese opere edili e di impiantistica | In tale categoria rientrano le spese di interventi di impiantistica finalizzati allo sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete d'impresе, nel limite massimo del 20% del totale progetto esclusa la voce e) spese generali. |
| e) spese generali | In tale categoria rientrano i costi indiretti ai sensi dell'articolo 54.1 lett. A) del Reg. (UE) 1060/2021, e accessori all'attività e al funzionamento della rete (ad esempio: spese per adeguamento della rete, spese per garanzie, ecc.) nella misura forfettaria del 4% della sommatoria delle spese da a) e d). |

2. Saranno ammissibili comunque solo le spese:
- analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - sostenute⁹ esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, che possono essere sostenute a partire dal 01 ottobre 2022; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera c) (promo commercializzazione), purché entro il limite del 20% di tale categoria, che possono essere fatturate anche da retisti;
 - coerenti con quanto previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto", pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui agli articoli 14 e 15.
3. Nel caso di Rete-contratto, nel rispetto della normativa vigente, il capofila della rete potrà svolgere la funzione di "centro di costo per il progetto" unico per tutte le categorie di spesa, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla Rete, le spese di progetto. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun retista, deve essere data evidenza delle operazioni svolte come specificato all'articolo 16 del presente bando.
4. Nel caso di Reti-soggetto o Reti-contratto costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4, saranno da considerarsi ammissibili solo le spese della Rete-soggetto o delle imprese aderenti alla Rete-contratto con unità operativa attiva in Veneto.

⁹ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



5. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
6. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti o loro. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Non possono, altresì, essere oggetto di sostegno i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano nelle condizioni di essere considerate tra loro "associate" o "collegate" così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014).
4. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - d) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - e) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento della Rete) e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - f) relative a scorte;
 - g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - h) per le perdite su cambio di valuta;
 - i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - j) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 in tema di cumulo;
 - k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - l) forfettarie escluse quelle di cui alla lettera e) dell'art. 6;
 - m) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - n) spese per acquisto di autoveicoli;
 - o) per materiale di consumo e beni assimilabili¹⁰ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa c) spese di promozione e commercializzazione come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc).
 - p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e affitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, spese per personale dipendente, prestazioni professionali amministrativo-

¹⁰ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



- contabili, cassetta pronto soccorso, etc.);
- q) di avviamento;
 - r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - s) relative a beni usati e ricondizionati;
 - t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
 - u) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".
 - v) per adeguamento ad obblighi di legge;
 - w) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - x) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - y) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - z) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'art. 6, comma 2;
 - aa) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale.
 - bb) Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.
 - cc) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - dd) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
5. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il prodotto turistico oggetto della "Carta dei Servizi del Club di prodotto" per il quale si chiede il sostegno e/o la congruità rispetto ai prezzi di mercato.
6. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
7. La valutazione di coerenza tra le spese e la "Carta dei Servizi del Club di prodotto" è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
 - nel limite massimo di euro 175.000,00= (centosettantacinquemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 350.000,00= (trecentocinquantamila/00);
 - nel limite minimo di euro 40.000,00= (quarantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 80.000,00= (ottantamila/00).
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 80.000,00= (ottantamila/00).
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere



almeno pari a euro 80.000,00= (ottantamila/00) e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

4. I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
6. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.1.

Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Non potrà essere richiesto il sostegno da altri fondi normati dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 o altri programmi e strumenti dell'Unione per i medesimi titoli di spesa inseriti nella domanda di pagamento.
2. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
3. I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
4. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. Il legale rappresentante della Rete-soggetto o il capofila della Rete-contratto compilano e presentano la domanda di partecipazione al bando esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. E' necessario selezionare il modulo corrispondente alla tipologia di dotazione finanziaria per la quale ci si candida (artt. 2 e 3 del bando). Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.



2. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 27 aprile 2023 fino alle ore 17.00 del 27 giugno, 2023.**
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza aprirla, rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell'impresa capofila.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La domanda, come pure la documentazione allegata, è inammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della Rete-soggetto alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla Rete-contratto alle CCIAA competenti per territorio.
9. A corredo della domanda occorre presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione :

| | |
|---|--|
| Documentazione obbligatoria a pena inammissibilità della domanda di sostegno | a) il Contratto di Rete aggiornato dal quale desumere: - oggetto del contratto di Rete; - che trattasi di rete già beneficiaria di bandi dell'azione 3.3.4.B del POR FESR 2014-2020 |
|---|--|



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - numero di imprese che compongono la Rete; - elenco e tipologie di imprese con evidenziazione di <ul style="list-style-type: none"> ◆ quelle ricettive e dei relativi posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui alla L.R. n. 11/2013); ◆ presenza di almeno un'impresa culturale e creativa; ◆ se trattasi di Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2013; - se trattasi di Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della LR 11/2013; - durata della Rete (almeno fino al terzo anno successivo alla liquidazione del saldo del contributo), modalità di adesione, recesso e decadenza; - se trattasi di Rete con o senza fondo patrimoniale; - se la Rete abbia acquisito o meno soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella Direzione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede; - modalità di adesione e recesso; - quote di adesione e/o partecipazione; - indicazione del capofila della Rete, nel caso di Rete-contratto; - obbligo dei Retisti di rispettare integralmente la "Carta dei Servizi del Club di prodotto". <p>b) il Progetto di Rete di seguito descritto (Allegato B1) e così composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sintesi del Progetto di Rete: attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la Rete, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi finalità del bando e coerenza con gli ambiti tematici "Cultura e Creatività" e "Destinazione Intelligente" e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)¹¹. Indicazioni relative al consumo di suolo o il riutilizzo di strutture edilizie esistenti nella realizzazione del prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete. 2. Il mercato: target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il territorio in cui opererà la Rete; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; eventuali analisi di mercato a supporto. 3. Il prodotto/servizio turistico: piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla rete e modalità di collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come funziona il prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete; indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato; |
|--|--|

¹¹ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>, <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf> <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



| | |
|---|---|
| | <p>4. La “Carta dei Servizi del Club di prodotto”: standard di qualità con riferimento alle caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di erogazione dei servizi, attrezzature disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club, necessari per garantire il prodotto oggetto della Rete.</p> <p>5. Il piano di marketing: prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio turistico.</p> <p>6. Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di Rete; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio turistico oggetto del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio; inoltre non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti privi di unità operativa in Veneto. Se la rete dispone di preventivi di spesa questi sono da allegare insieme all’Allegato B1. Nel caso di Rete-contratto, allo scopo di imputare correttamente i contributi richiesti ai fini del calcolo del “de minimis” Regolamento (UE) n. 1407/2013, il piano finanziario dovrà indicare la suddivisione delle spese programmate per ciascun retista e per ciascuna delle tipologie di spesa ammissibile di cui all’art. 6 del presente bando.</p> <p>7. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete.</p> <p>Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell’impresa capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).</p> |
| Documentazione che è necessaria allegare ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria. | <p>c) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l’ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di riferimento dell’impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;</p> <p>d) nel caso di imprese associate e/o collegate all’impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l’ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;</p> <p>e) ai fini del calcolo della dimensione aziendale, su eventuale richiesta formulata in sede istruttoria, dovranno essere forniti i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA delle imprese collegate o associate in relazione all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, anche nei casi di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità dell’impresa.</p> <p>f) Nel caso di acquisizione di beni, servizi, opere edili ed impiantistica di</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>valore superiore a € 5.000,00 è necessaria la presentazione di almeno due preventivi di spesa ai fini della verifica della competitività dell'offerta rispetto ai prezzi di mercato.</p> <p>g) per i liberi professionisti non iscritti al Registro delle Imprese, dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all' Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;</p> <p>h) per le imprese già in possesso di una certificazione ambientale è necessario allegare il relativo certificato; in assenza del documento, da allegare alla domanda e non integrabile successivamente, non sarà attribuito il relativo punteggio.</p> |
|--|---|

10. Agli effetti della miglior definizione del progetto di Rete si evidenzia che:
- i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
 - per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà la Rete o parte di essa) ai destination management plan relativi ai territori dei Comuni, pubblicati al link: <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>
11. La Rete-soggetto e i retisti della Rete-contratto dovranno inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - dichiarazione sottoscritta sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro¹²;
 - dichiarazione relativa al "rating di legalità".
12. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Art.11 Valutazione delle domande

- Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
- L'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario

¹² Tale dichiarazione dovrà essere compilata dalla Rete-soggetto e dal capofila della Rete-contratto per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto dovrà essere compilata anche dal retista qualora egli richieda un contributo superiore a 150.000,00.



- (forma giuridica, dimensione d'impresa, etc.);
- e) il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del PR;
- f) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
4. Per le istanze che prevedono erogazioni di valore complessivo superiore a 150.000 Euro, AVEPA provvede a richiedere l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici - inclusi quelli indicati nella "Dichiarazione sui familiari conviventi" in SIU - nella Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA); la verifica verrà svolta sul capofila e sui retisti dell'operazione che risulta beneficiaria di un contributo superiore ai 150.000,00 euro.
5. In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da una Commissione tecnica di Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di rete e il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 7 e predispone la graduatoria.
6. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
7. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
- 1) **Coerenza del prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete con quanto previsto dal Piano Strategico della/e destinazione/i in cui opera il Club di Prodotto (da 0 a 6 punti):** Viene valutato in base alla evoluzione del prodotto/servizio turistico individuato e in base al progetto di consolidamento della rete tenuto conto anche dell'inserimento di almeno un'impresa culturale e creativa

| | |
|---|--------------|
| 0 | Non coerente |
| 2 | Sufficiente |
| 4 | Adeguito |
| 6 | Buono |

- 2) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete (da 0 a 22 punti) in funzione di:**
- a) **chiarezza e coerenza della "Carta dei Servizi del Club di prodotto" in relazione al prodotto/servizio turistico individuato e del suo aggiornamento ai fini del progetto di consolidamento della rete e all'inserimento di almeno un'impresa culturale e creativa (da 0 a 6 punti);** la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 2 | Sufficiente |



| | |
|---|----------|
| 4 | Adeguito |
| 6 | Buono |

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- b) **innovazione e differenziazione del prodotto/servizio turistico¹³ individuato con riferimento al core business aziendale dei Retisti che offrono la componente ricettiva del prodotto tenuto conto anche dell’eventuale allargamento della Rete stessa a nuove imprese ricettive** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | insufficiente |
| 2 | sufficiente |
| 4 | Adeguito |
| 6 | Buono |

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- c) **Ricadute del progetto di consolidamento della rete in termini di capacità di innovare e differenziare l’offerta turistica della/e destinazione/i in cui opera in coerenza con gli ambiti tematici “Cultura e Creatività” e “Destinazione Intelligente” e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)¹⁴ e in considerazione dei nuovi ed evoluti servizi attivati** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 2 | Sufficiente |
| 4 | Adeguito |
| 6 | Buono |

¹³ Tali punteggi saranno assegnati solo se vi sarà congrua corrispondenza tra quanto proposto in termini di innovazione e differenziazione del prodotto/servizio con la presenza di specifiche voci di spesa ammissibili. I punteggi saranno oggetto di conferma a saldo sulla base dell’effettiva realizzazione degli interventi e della corrispondente spesa.

¹⁴ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>, <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf> <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato B1): “2. Il mercato” e “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- d) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

d1: Coerenza tra mezzi, obiettivi del “club di prodotto” e spese del progetto di rete (da 0 a 2 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Buono |

d2: Cofinanziamento del progetto di rete da parte delle imprese aderenti alla rete (da 0 a 2 punti):

| | |
|---|---------------|
| 0 | Insufficiente |
| 1 | Sufficiente |
| 2 | Buono |

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato B1): “3. Il prodotto/servizio turistico”, “5. Il piano di marketing”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- 3) **Conseguimento del “rating di legalità”** ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
- La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 - La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
 - La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto, pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1

- 4) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono la Rete (da 0 a 8 punti):

| POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELLA RETE | PUNTEGGIO |
|--|-----------|
| 25-49 | 1 |
| 50-99 | 2 |



| | |
|---------|---|
| 100-149 | 3 |
| 150-199 | 4 |
| 200-299 | 5 |
| 300-399 | 6 |
| 400-499 | 7 |
| ≥ 500 | 8 |

I punteggi riferiti ai posti letto non sono tra loro cumulabili.

- 5) Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;
- 6) Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della LR 11/2013: **2 punti**;
- 7) Riduzione del contributo richiesto (**2 o 4 punti**, 2 punti per 5% di riduzione del contributo potenziale, 4 punti per 10% di riduzione del contributo potenziale in base alle spese ammissibili);
- 8) Numerosità delle imprese culturali e creative fino a **2 punti**);

| NUMERO IMPRESE CULTURALI CREATIVE ADERENTI LA RETE superiori ad 1 | PUNTEGGIO |
|---|-----------|
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |

- 9) Numerosità dei Retisti (**da 0 a 3 punti**):

| NUMERO IMPRESE ADERENTI LA RETE | PUNTEGGIO |
|---------------------------------|-----------|
| Da 15 a 17 imprese | 1 |
| 18 imprese | 2 |
| Da 19 imprese in su | 3 |

I punteggi riferiti al numero di imprese partecipanti alla rete non sono tra loro cumulabili.

- 10) Prevalenza nella aggregazione di imprese con una o più certificazioni ambientali: **1 punto**



- 11) Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair - Eusalp): **1 punto**
 12) Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente:

| INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI | PUNTEGGIO |
|--|-----------------|
| L'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali | 1 |
| L'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali | 0 |
| L'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali | non ammissibile |

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

- Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
- In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
 - che non raggiungeranno un punteggio minimo di 8 punti sull'insieme delle voci di cui al punto 2 "Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete";
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento: alla coerenza con il Piano Strategico della/e destinazione/i in cui opera (criterio 1); alla chiarezza e coerenza della "Carta dei Servizi del Club di prodotto" (criterio 2 a); alla Strategia di specializzazione intelligente (criterio 2 c); ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 2 d1, 2 d2);
 - che comportano il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali (criterio 12)
 - che non raggiungeranno la soglia di euro 80.000,00= (ottantamila/00), importo minimo di spese ammissibili.
- In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica della realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità.
- A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore o, in subordine, a quella relativa alla rete più numerosa.
- Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA,



che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Con lo stesso decreto verranno individuate le domande finanziate sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

6. AVEPA, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione dell'ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto
7. L'obbligazione con AVEPA, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete; nel caso di "Rete-contratto", l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 15.
8. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13 **Obblighi a carico del Beneficiario**

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le collaborazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d. conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e. annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g. rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
 - h. collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - i. rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - j. mantenere la forma giuridica (contratto di Rete) e i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, comma 3, e comma 6 lettere b) , c) , d) , e) , g) e i) fino all'avvenuta conclusione del progetto,



- nonché per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, comma 3, e comma 6 lettere c), e) e g);
- k. mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - l. non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
 - m. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - n. laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
 - o. porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
 - p. concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
 - q. presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
 - r. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - s. compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - t. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - u. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - v. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - w. i progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi e operativi¹⁵ entro il 19 dicembre 2024, non saranno ammesse

¹⁵ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;



proroghe.

2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
 - sia stata presentata la domanda di saldo.
3. Gli interventi realizzati devono essere conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo e nel progetto. Non sono in nessun caso consentite modifiche che alterino le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione..
4. Sono ammissibili compensazioni all'interno delle categorie di spesa ammesse non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno. Le compensazioni dovranno essere motivate e descritte nella relazione finale e non comportare un peggioramento del progetto iniziale. Le spese eccedenti tali limiti non potranno in alcun caso essere riconosciute.
5. Nel rispetto del limite alle compensazioni sopra riportato, possono essere richieste variazioni non sostanziali degli interventi previsti nel progetto, motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale o per causa di forza maggiore. ed essere comunicate ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.
6. Le variazioni saranno approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.
Non sono consentite in alcun caso variazioni sostanziali o che comportino un peggioramento del progetto iniziale. Non è mai consentito l'inserimento di categorie di spesa non presenti nella domanda di contributo e/o nel progetto.
7. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più dei retisti, questi potranno essere sostituiti, successivamente alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da retisti aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di Avepa. Nel caso di Rete-contratto, l'impresa che sostituisce il retista uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. L'impresa uscente può essere sostituita nella capacità di spesa con una impresa che sia già parte dell'aggregazione ma che non sia stata oggetto di concessione di quota parte del contributo con il decreto di finanziabilità a patto che quest'ultima rispetti i requisiti di ammissibilità ed i limiti previsti dall'articolo 4 del bando.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo dei retisti componenti la Rete-soggetto o la Rete-contratto dei retisti beneficiari. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila esclusivamente un'altra impresa della Rete già ammessa in fase di approvazione del sostegno. L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta di subentro entro il 30 giugno 2024.
8. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più retisti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto, gli altri retisti potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia

-
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;
 - sia stata presentata la domanda di saldo.



mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.

Articolo 15 Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

| FASE | TEMPISTICA/SCADENZE |
|--|--|
| Avvio progetto | le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2) |
| Presentazione domanda di sostegno | dalle ore 10.00 del 27 aprile 2023 fino alle ore 17.00 del 27 giugno 2023 |
| Eventuale variazione progettuale | Entro il 30/06/2024 |
| Presentazione domanda di anticipo | entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza |
| Presentazione domanda di acconto | la domanda non può essere presentata negli ultimi 3 mesi di progetto, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza |
| Conclusione del progetto | entro il 19/12/2024, non sono ammesse proroghe. |
| Presentazione domanda di saldo | entro le ore 17:00 del 19/12/2024 |

Articolo 16 Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

- Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal soggetto capofila della Rete-contratto.
- Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti fasi/modalità di pagamento del sostegno:

| DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO | TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IMPORTO | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|
| Anticipo (facoltativo) | entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno, e, in ogni caso, entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile. | 40% del sostegno concesso | a) Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale. |



| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.</p> <p>b) copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto.</p> |
| Acconto (facoltativo) | la domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto, e, in ogni caso, entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile. | <p>La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno.</p> <p>Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.</p> | <p>a) relazione intermedia digitalmente firmata dal legale rappresentante della Rete/impresa capofila sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;</p> <p>b) nel caso in cui non sia stato erogato l'anticipo, la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto;</p> <p>c) documenti giustificativi di spesa pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno;</p> <p>d) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 6 del presente articolo.</p> |
| Saldo | <p>Entro le ore 17:00 del 19/12/2024</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la revoca totale.</p> | Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando | <p>a) relazione finale digitalmente firmata dal legale rappresentante della Rete/impresa capofila sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;</p> <p>b) nel caso in cui non siano stati erogati né anticipo né acconto, la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto;</p> <p>c) documenti giustificativi di spesa;</p> <p>d) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 6 del presente articolo;</p> <p>e) in caso di opere edili/murarie: tutti i titoli</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>abilitativi edilizi (ad esempio: CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori.</p> <p>Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori; analogamente, in tal caso, in relazione alla spesa richiesta, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento adeguata documentazione probatoria dell'attività prestata dal progettista e/o direttore dei lavori;</p> <p>f) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;</p> <p>g) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 20 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo;</p> <p>h) contratti di consulenza completi di data e sottoscrizione delle parti, oggetto dell'attività e tempistiche di realizzazione e, nel caso di consulenze e prestazioni formative, relazione redatta e sottoscritta dal consulente;</p> <p>i) per eventi promozionali fieristici: contratto di locazione con l'ente fieristico e i contratti di gestione e allestimento (non sono ammissibili spese per l'acquisto di arredi e materiale di consumo di cui all'articolo 7);</p> <p>l) per le spese di formazione: giustificativi di spesa e pagamento dei servizi formativi; programma del corso formativo; elenco dei partecipanti; registro con firma di presenza dei partecipanti o eventuale attestazione di partecipazione; copia del LUL dei dipendenti partecipanti alla formazione;</p> |
|--|--|--|

3. I documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml) quietanzati e idonei a giustificare la spesa, dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la seguente dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR 2021-2027 Azione 1.3.9 DGR _/2023". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" della domanda di pagamento in SIU.
4. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a) e b) dell'articolo 6, che possono essere sostenute a partire dal 01 ottobre 2022; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promo



- commercializzazione), purché entro il limite del 20% di tale categoria che possono essere fatturate anche da retisti;
- coerenti con quanto previsto dalla “Carta dei Servizi del Club di prodotto”, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati
 - strettamente funzionali e necessarie all’attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro il 19/12/2024 (data di conclusione del progetto);
 - analiticamente indicate in SIU.
5. Come specificato all’articolo 6, nel caso reti-contratto, nel rispetto della normativa vigente, il soggetto capofila dell’aggregazione potrà svolgere la funzione di “centro di costo per il progetto”, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla aggregazione, tutte le categorie di spesa previste dal progetto. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun componente l’aggregazione di imprese, deve essere data evidenza delle operazioni svolte mediante il riversamento delle fatture a ciascuno dei partecipante, cioè deve essere fornita traccia degli importi transitati dalle singole imprese beneficiarie al capofila-”centro di costo” e sia fornita dimostrazione della ripartizione del sostegno ricevuto tra le imprese partecipanti, a rispetto della quota di contributo spettante a ciascuna impresa.
6. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

| Modalità di pagamento | Documentazione probatoria da allegare | Note |
|---|---|--|
| Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking) | 1. estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l’intestatario del conto corrente; · la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.). | Qualora l’estratto conto non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Ricevuta bancaria | 1. estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l’intestatario del conto corrente; · la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell’operazione. | Qualora l’estratto conto non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Ricevuta bancaria cumulativa | 1. estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla | Qualora nella ri.ba. non è riscontrabile il numero della |



| | | |
|--|---|--|
| | banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; · il codice identificativo dell'operazione. 2. copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente. | fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Assegno non trasferibile | 1. estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · Il numero assegno. 2. copia leggibile dell'assegno; | <ul style="list-style-type: none"> · <u>Non</u> sarà sufficiente la sola matrice; · <u>Non</u> saranno accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. |
| Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria) | 1. estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. 2. estratto conto della carta di credito; | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria) | 1. estratto del conto corrente o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni. 2. scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta di credito prepagata (intestata al beneficiario e legata al conto corrente) | 1) estratto del conto corrente in cui siano visibili: <ul style="list-style-type: none"> · l'intestatario del conto corrente; · l'addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta |



| | 3) scontrino. | transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
|------------------|---|---|
| Acquisti on-line | 1. estratto conto lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui è visibile: · l'intestatario del conto; · l'addebito delle operazioni. 2. copia dell'ordine; 3. eventuale ricevuta. | |

7. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
8. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
9. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
10. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato nelle modalità già indicate nell'articolo 6 del presente bando.
11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
12. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
13. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili che non superino il 20% dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
14. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
15. Il soggetto capofila, che rappresenta la "Rete-contratto", dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
16. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:



- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
- deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il contributo concesso risulti essere superiore ad euro 150.000,00.

Articolo 17 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 77 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 65 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall’erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18 **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell’impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l’avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA.



3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b. mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando;
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'art. 12 comma 2;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 comma 2, comma 3, e comma 6 lettere b) , c) , d) , e) g) e i) , prima dell'avvenuta conclusione del progetto o prima dell'erogazione del sostegno, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k. qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a. mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale rendicontata e ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - i. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo concesso
 - ii. Parziale inadempimento agli i obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo concesso
 - d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, comma 3, e comma 6 lettere c), e) e g) ; prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
 - e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
 - f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura



- fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, “Stabilità delle operazioni”, dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un’attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell’operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
- i. Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell’importo del contributo;
 - ii. Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell’importo del contributo;
 - iii. L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;
- h. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di revoca parziale, l’importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la revoca totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e prima dell’erogazione del medesimo, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 4 del presente bando, continui a esercitare l’impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell’azienda entro trenta giorni dalla data dell’evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario. La revoca non avrà luogo se si verifica la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all’avvenuto pagamento del sostegno.
7. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- a. la revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - b. nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito;
 - c. è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 19 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione



del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:

- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> ;
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
- b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .

3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>



3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a saldo
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a saldo
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
 - www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - <https://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto";
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici

Articolo 22 **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.



2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere trattati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

